





## L'INTERVISTA/1

# LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE ATTUA IL GIUSTO PROCESSO

A colloquio con il Procuratore Generale Emerito Vitaliano Esposito

«Giusto processo solo con un giudice indipendente da ogni altro potere»

Francesco Iacopino\*

SEGUE DALLA PRIMA

Nel dibattito contemporaneo, la sua voce è tra le più lucide e appassionate nel sostenere la necessità della separazione delle carriere, intesa come completamente logico del modello accusatorio e come garanzia di un equilibrio più maturo tra le funzioni requirente e giudicante.

**Procuratore, lei sostiene (da tempo) che la separazione delle carriere sia il naturale completamento del modello accusatorio e l'attuazione del giusto processo. Perché è necessario adeguare l'assetto ordinamentale al codice introdotto nel 1989, e quali benefici concreti deriverebbero dalla riforma?**

Sin dal momento della compilazione del progetto del nuovo codice – alla cui stesura ho avuto l'onore di partecipare quale componente della Commissione per la cooperazione giudiziaria internazionale – ho sempre espresso il mio fermo convincimento che, in conseguenza della rivoluzione copernicana che il nuovo codice attuava, fosse assolutamente necessario stabilire una netta separazione delle carriere non solo per le esigenze, da un lato, dell'attuazione di un giusto processo, ma per prevenire, d'altro lato, l'incognita in ordine all'espansione incontrollata del potere giudiziario. Esigenze, quindi, di ordine non solo processuale, ma anche ordinamentale. Il distacco, la netta separazione tra il giudice e l'organo che esercita l'azione penale è, invero, connaturata con il processo accusatorio, come infatti avviene in tutti gli ordinamenti che hanno attuato questo rito. Distacco, però, che non è solo funzionale alle esigenze del rito accusatorio, ma costituisce elemento strutturale a quel processo in un sistema democratico.

e fino a quel momento vigente – il pubblico ministero costituiva il filtro ed il controllo delle indagini di polizia giudiziaria ed espletava, personalmente, nell'istruttoria sommaria per i fatti di minore gravità, quegli atti istruttori che nell'istruttoria formale il giudice istruttore – che non aveva la disponibilità della polizia giudiziaria, ma che dell'intero processo costituiva l'indiscusso *dominus* – compiva per i fatti di maggiore gravità e dinanzi al quale si formava la prova, con conferma al dibattimento. Ed è proprio per questo che pubblico ministero e giudice facevano parte di un unico Ordine giudiziario, autonomo e indipendente rispetto ad ogni altro potere dello Stato ed il sistema, pur nella perdurante presenza di un rito inquisitorio, era stato ritenuto dal Costituente salvaguardato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale (oggi non toccato dalla riforma) ed accettabile quindi sul piano democratico delle garanzie costituzionali. In questa prospettiva appare evidente come, con l'entrata in vigore del nuovo codice – nella mutata situazione rispetto al codice Rocco (con evidente sproporzione nella fase delle indagini tra ruolo

Camera dei deputati, nell'esprimere il mio pensiero sulla separazione delle carriere e significativamente sulle conseguenze ordinamentali della riforma, mi richiamai al magistrale intervento svolto in quei giorni a Roma nel corso della Conferenza dei Procuratori generali dell'Unione europea, da Thomas Hammarberg, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che aveva affermato come fosse necessario gettare un muro di sicurezza (firewall) tra pubblico ministero e giudice, chiarendo di avere dalla sua esperienza imparato come la separazione dei poteri tra tali organi sia cruciale anche per gettare le basi per l'eguaglianza delle armi nell'intero sistema. A ben vedere le preoccupazioni del Commissario concernevano le inquietudini che, sul piano della tenuta della stabilità del sistema democratico, ha sempre suscitato la figura dell'inquirente e che sono oggi ancor presenti in alcuni Paesi dell'Est, ancora fedeli al modello della temuta *Prokuratura* russa, la cui riforma fu dagli organi del Consiglio d'Europa ritenuta condizione essenziale per il loro ingresso nella Grande Europa rispettosa dei diritti umani. Esiste il rischio – disse in quella occasione il Commissario – che un pubblico ministero troppo forte possa trasformarsi in un quarto potere senza obbligo di rendiconto. Questo rischio allo stato non sussiste poiché la legge ha testualmente ribadito che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Occorre però essere vigilanti in sede di strutturazione normativa del Csm requirente a che questo rischio possa divenire concreto, proprio perché il nostro sistema non prevede come quello statunitense, che pur si voleva prendere a modello, una netta separazione tra le funzioni investigative della polizia e quelle giuridiche del pubblico ministero.

**Con la separazione delle carriere si vuole rendere effettiva la terzietà**




**Il Macaron**

**INDIPENDENZA DA ANM:**  
**disSinting opinion**

**L.Z.**

possa ragionare da superpoliziotto, come talvolta risulta da stupefacenti dichiarazioni televisive. Nei sistemi di *common law* – da cui il nostro processo è stato malamente mutuato – questo rischio è in pratica inesistente, perché quel modello è caratterizzato, in linea generale, da una rigida separazione tra organismi diversi: la polizia (che ricerca elementi di accusa), l'*attorney* o figura analoga (che valuta in autonomia, sotto il profilo giuridico, l'utilizzabilità di tali elementi) e il giudice, dinanzi a cui si forma, nel contraddittorio tra le parti, la prova. Separazione che solo apparentemente (ed in parte) esiste nel nostro sistema in cui il pubblico ministero forma un blocco monolitico con la polizia giudiziaria ed assume funzioni inquisitorie nella fase delle indagini preliminari e funzione di parte nella fase dibattimentale, con la conseguenza che le *species* del pubblico ministero e del giudice risultano ontologicamente diverse. Nelle scuole insegnano – e non è leggenda – che se un *attorney*, per caso, entra nello stesso ascensore del giudice, quest'ultimo non può, quel giorno, esaminare alcun caso cui è interessato quell'*attorney*. Pur tuttavia la comune appartenenza ad un unico ordine impone un comune recupero culturale, legato non solo al comune valore dell'indipendenza ma anche al comune rispetto dei canoni di un giusto processo.

**Quali competenze, abitudini o sensibilità dovrebbero evolvere, sia nel ruolo giudicante sia in quello requirente?**

Il diritto ad un giusto processo presuppone una giusta indagine e come il diritto ad un giusto processo non è concepibile se il giudice non è indipendente da ogni altro potere, così il diritto ad un giusto processo, e a una giusta indagine che lo precede, non è concepibile se il pubblico ministero non è indipendente da ogni altro potere. Se vi sono condizionamenti all'inizio dell'indagine, si smarrisce il significato dell'autonomia al momento della decisione. Il valore dell'indipendenza – da noi conquistato al momento della Costituzione e per altri Paesi costituente un obiettivo da raggiungere – deve essere salvaguardato. E questo valore deve, a maggior ragione, essere salvaguardato nel momento in cui le linee della giurisprudenza di Strasburgo indicano che il giusto processo deve scaturire dalla giusta azione del pubblico ministero. Nel momento in cui la Convenzione europea vede il pubblico ministero come uno dei principali destinatari degli obblighi positivi che essa impone in un giusto processo, risulta evidente che tali obblighi possono essere

**Perché?**

Questo iato appariva già allora assolutamente necessario perché, nei rapporti tra inquirente e polizia giudiziaria, la riforma veniva ad incidere, sconvolgendola, su quella armonia compromissoria che aveva consentito alle diverse anime dei Padri costituenti la previsione dell'unitarietà dell'ordine giudiziario tra giudice e pubblico ministero all'articolo 104 della Costituzione. Ed invero, quel blocco monolitico – successivamente individuato in maniera plastica con un appiattimento del pubblico ministero su posizioni poliziesche – che la riforma instaurava, veniva a scomparire in radice la base e le condizioni di accettabilità di quel compromesso. Secondo, invero, il sistema previsto dal codice Rocco – quale scampato alla Costituzione

e poteri del p.m. e gip), per ripristinare le condizioni di quell'armonia compromissoria voluta dal Costituente, fosse necessario, già quarant'anni or sono, provvedere alla necessaria riforma ordinamentale, individuando nella separazione delle carriere il rimedio per riequilibrare e salvaguardare la posizione del giudice, rafforzandone l'autonomia e l'imparzialità ed assicurandone la terzietà rispetto all'accusa e alla difesa.

**Tra le critiche più ricorrenti alla separazione vi è il timore che il pubblico ministero possa diventare un "superpoliziotto", aumentando i suoi poteri, senza controllo. Esiste davvero questo rischio?**

Il 13 giugno 2011, dinanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia della

**del giudice e la parità delle parti, a tutela delle garanzie del cittadino, prima tra tutte la presunzione di innocenza. Come cambierà, a suo avviso, la cultura professionale dei magistrati con carriere separate?**

La cultura della giurisdizione – era certamente un mito per i magistrati della mia generazione: il frutto più prezioso che la figura del pretore – che assumeva in sé le funzioni giudicanti e quelle requirenti e che, fino al 1999, doveva essere obbligatoriamente svolta – donava alla Magistratura. Oggi mi sembra difficile ipotizzare che in quel blocco monolitico investigativo di culture diverse che operano all'interno di un ufficio di procura, un poliziotto possa assumere la mentalità del giudice, laddove mi sembra più probabile che un pubblico ministero

adempiti solo da un pubblico ministero indipendente, che sia subordinato soltanto alla legge. Tra tali obblighi basilare è quello di salvaguardare, nelle indagini come nel processo, la dignità ed i diritti di tutte le parti, ivi compresi, ovviamente, quelli della vittima, che ha il diritto di intervenire nel processo ricostruttivo dei fatti. Il pubblico ministero è così divenuto autonomo organo di giustizia, promotore dei diritti umani, come fu ribadito nel 2011 dalla Conferenza dei Procuratori generali dell'Unione europea da me convocata a Roma, le cui Risoluzioni potranno costituire le linee-guida in materia del costituendo Consiglio superiore requirente.

\*Avvocato penalista



## L'INTERVISTA/2

# DICO SÌ AL SORTEGGIO E ALLA RIFORMA PAROLA DI CASTIGLIA

Il parere di chi ha svolto la funzione di giudice penale per circa 23 anni, di cui quasi 15 come GIP nei Tribunali di Termini Imerese e Palermo

Alberto de Sanctis\*

SEGUE DALLA PRIMA

**Eppure il principio affermato dal nuovo art. 104 della Costituzione è lapidario: “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.**

Concordo. Una legge si valuta per quello che stabilisce, non per le intenzioni, più o meno reali, di chi la promuove o la vota. In tanti, incredibilmente anche tra le fila del “sì”, spacciano i propositi di alcuni per la Riforma approvata dal Parlamento. Può essere una tattica da propaganda ma è disinformazione. Il testo che sarà sottoposto al Referendum non subordina in alcun modo il PM all'Esecutivo ed è pura fantasia chiro-mantica l'affermazione secondo cui la separazione delle carriere disegnata dalla Riforma sarebbe il primo passo in tale direzione. Semmai, è vero esattamente il contrario. La Riforma formalizza solennemente l'autonomia e l'indipendenza della magistratura requirente, al pari di quella giudicante, e in tal modo scongiora la possibilità che si vada in direzione opposta: occorrerebbe un'altra riforma costituzionale che annulli quella appena approvata, il che non solo è fortemente inverosimile e comunque impossibile in questa legislatura ma, soprattutto, è un tema diverso da quello all'ordine del giorno e chiamarlo in causa serve solo a confondere le acque.

**Non le sembra fisiologico al processo accusatorio e funzionale ad un moderno Stato di diritto che il giudice appartenga ad una categoria ordinamentale diversa da quella del difensore e del pubblico ministero?**

Non so, sinceramente, se la separazione sia meglio dell'unione delle carriere di giudici e PM. Entrambe hanno pro e contro. Una cosa, però, è sicura: la separazione delle carriere è una scelta politica assolutamente legittima, con solidissime basi logico-giuridiche, e certamente non è un attentato alla democrazia e tanto meno allo Stato di diritto. È presente nella stragrande maggioranza de-

gli Stati liberali ed è funzionale – senza dubbio più dell'unione – alla piena esplicazione del diritto a un giudice terzo, che è un connotato essenziale del processo accusatorio.

**Non crede che un giudice appartenente ad una carriera distinta da quella del pubblico ministero (diversità di meccanismi interni di avanzamento di carriera, di nomina dei capi degli uffici, di valutazione di professionalità) consenta di garantire una maggiore legittimazione, anche formale, del magistrato giudicante ad esercitare la giurisdizione, ponendolo autorevolmente in una posizione di equidistanza dalle parti? Non è un modo per garantire un alto “rating reputazionale” del giudice?**

Credo che il problema non sia il basso “rating reputazionale” del giudice ma un forte deficit di conoscenza che produce vari effetti negativi, tra i quali una diffusa inconsapevolezza circa la differenza tra un'ipotesi di reato e un'accusa, tra un'accusa e un accertamento giudiziale, tra quest'ultimo e la realtà storica. Mi lasci dire che, francamente, per superare questo problema a ben poco possono servire gli interventi normativi. Occorrerebbe, invece, uno sforzo individuale e collettivo di apprendimento, di informazione, di obiettività e di moderazione. Peraltro, è probabile che, in un contesto in cui tutti ci si sforza in questo senso, un assetto ordinamentale dei giudici separato da quello dei PM possa concorrere, alla lunga, alla formazione di una comune coscienza che non indulga all'enfaticizzazione dei risultati parziali di un procedimento penale e che consenta di percepire chiaramente, tra l'altro, la fondamentale differenza tra un'accusa e una sentenza.

**La riforma prevede il sorteggio della componente togata dei due CSM. Il Prof. Enrico Grosso, Presidente del Comitato per il No, ha affermato che il meccanismo elettivo consente oggi la selezione dei “migliori”. Il quadro attuale ci restituisce invero uno scenario completamente diverso, con nomine veicolate dalle “correnti” interne della magistratura in prospettiva spartitoria e non me-**

**ritocratica. Cosa ne pensa?**

Concordo anche su questo punto. Il sorteggio dei componenti del CSM, anzi dei due CSM, è la vera chiave di volta di un ordinamento giurisdizionale che, finalmente, possa essere davvero in linea con gli attuali principi costituzionali in tema di giurisdizione, oggi minacciati e compromessi da una partitocrazia in toga che, tradendo lo spirito della Costituzione e le sue stesse basi ideali, da decenni occupa le istituzioni giudiziarie “con note di pesantezza sconosciute anche in sede politica”. Per il “no” al sorteggio si recitano dei mantra: la selezione a sorte sarebbe un'umiliazione punitiva dei magistrati, implicitamente additati come incapaci di scegliersi i propri rappresentanti; senza elettività, indicata come fonte di prestigio della carica e di responsabilità per la funzione esercitata, si impedirebbe la scelta dei “migliori”. In breve, un CSM di sorteggiati perderebbe autorevolezza e sarebbe inadeguato, di fronte a una politica male intenzionata, ad adempiere al compito di tutela dell'autonomia e indipendenza della Magistratura. Oltre che fallaci, queste affermazioni non tengono conto della natura e della funzione del CSM. Invero, non tengono conto neppure della realtà, che ci restituisce un CSM la cui autorevolezza è progressivamente scaduta nel tempo. Il Consiglio non è un soggetto politico, ché giammai avrebbe potuto avere al vertice il Presidente della Repubblica, ma è un organo di amministrazione istituito per depoliticizzare la giurisdizione e, correlativamente, per sottrarre i magistrati al controllo del Governo. Ai componenti del CSM non fa capo una rappresentanza di interessi o di orientamenti ideali ma una rappresentatività categoriale: l'art. 104 della Costituzione vuole che i componenti togati del CSM siano “appartenenti alle varie categorie” di magistrati e non, come oggi, purtroppo, sono divenuti, appartenenti alle diverse correnti. È chiaro, quindi, che l'idea secondo cui i componenti del CSM siano rappresentanti dei magistrati è semplicemente sbagliata. Lo ha detto, in più occasioni e in tempi non sospetti, la Corte costituzionale.

**E l'elezione conferisce più credito e peso specifico ai componenti del CSM rispetto al sorteggio?**

Resta un mistero la ragione per la quale il voto dovrebbe conferire più prestigio del sorteggio, incorre in un evidente errore chi ritiene che l'attuale elettività dei membri del CSM sarebbe funzionale a farli rispondere della funzione esercitata. I componenti del CSM non sono affatto chiamati a rispondere dell'esercizio della loro funzione al corpo elettorale. Tale idea, oltre a contrastare con l'evidenziata natura non politica del Consiglio, è radicalmente smentita dal divieto costituzionale di rielezione. Il sorteggio non umilia affatto i magistrati, al contrario li valorizza perché riconosce a ciascuno di loro la dignità e la possibilità di concorrere effettivamente al cosiddetto “circuitto dell'auto-

governo”. Come non condividere, al riguardo, le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Occorre recuperare la consapevolezza che fra i doveri di ciascun magistrato rientra l'attiva partecipazione al governo autonomo della Magistratura in ogni sua articolazione”. L'adempimento di tale dovere è oggi ostacolato da un sistema oligarchico che relega i singoli magistrati a passivi recettori delle dottrine e determinazioni delle élite correntizie. Quanto all'idea che il voto selezioni i “migliori” consiglieri del CSM, essa è senza fondamento razionale e, mi lasci dire, è pure radicalmente smentita dall'esperienza. L'autorevolezza dell'autogoverno può solo essere rafforzata dalla sua liberazione dal gioco partitico-correntizio, che ha condotto il CSM alla stagione della “modestia etica”. Valgono, ancora, le parole del Presidente della Repubblica: “Il compito primario assegnato dalla Costituzione al CSM impone, in modo categorico, che si prescinda dai legami personali, politici o delle rispettive aggregazioni, in vista del dovere di governare l'organizzazione della Magistratura nell'interesse generale”. Un CSM di sorteggiati, secondo razionali criteri di conoscenza ed esperienza, stabiliti dalla legge, può rispondere a tale compito molto meglio di un CSM di “eletti” secondo i programmi a lungo termine dei partiti togati.

**E cosa pensa invece del terzo pilastro della Riforma, l'Alta Corte?**

Il giudizio sulla Riforma di un determinato assetto normativo non può essere assoluto ma deve essere necessariamente comparativo. In questa prospettiva, a mio modo di vedere, anche in relazione all'istituzione dell'Alta Corte, la Riforma merita un “sì”. Rispetto all'assetto odierno, infatti, un'Alta Corte prevista in Costituzione e nettamente distinta dagli organi di amministrazione consentirebbe di superare la macroscopica violazione del divieto di istituire giudici speciali e, soprattutto, di attribuire caratteri di imparzialità e terzietà anche al giudice disciplinare dei magistrati.

\*Avvocato penalista

## Cari Colleghi, guardiamo le cose da un altro punto di vista

Gennaro Varone\*

**P**roviamo a guardare le cose da un altro punto di vista. Secondo i 9.000 magistrati (in maggioranza quasi totalitaria) la Riforma minerebbe l'indipendenza del pubblico ministero. In realtà, lo ripeto, nessuna norma della Riforma autorizza questa interpretazione: il pubblico ministero resta magistrato nella carriera requirente, con garanzia costituzionale di indipendenza da ogni altro potere. Tuttavia teniamo pure, per un momento, in sospenso questa affermazione. D'altra parte, circa 10.000 avvocati penalisti sostengono che, invece, la Riforma garantirà il giusto processo, ponendo finalmente parità tra accusa e difesa. Allora la domanda è: possibile che 10.000 avvocati, professionisti di rango intellettuale e di

competenza pari a quella dei magistrati, siano pericolosi portatori di un attentato alla Costituzione? La risposta, una volta tanto, la do io: no, non è neppure pensabile. Allora, la diversità delle vedute è nella diversa prospettiva, dalla quale si guarda alla Riforma ed al tema che essa pone: la parità delle parti nel processo penale.

Ancora una volta, è il dato psicologico che spiega le cose. Guai a pensare che siamo esseri soltanto “razionali”. I magistrati guardano la Riforma dal lato di chi esercita un Potere. Ipocrita nascondere: hanno il potere enorme di incidere sulla libertà e sulla vita degli altri e raramente ne rispondono. Chi ha potere, avverte punture di vespa ogni volta che qualcuno appena soltanto “parla” di avvicinarli. Figuriamoci se qualcuno cerca di modificarglielo. Gli avvocati, dal loro canto, guardano le cose dal punto di vista di chi subisce questo Potere.

Allora, cari Colleghi magistrati, giudici e pubblici ministeri - abituati (!) ad ascoltare le prospettazioni difensive prima di decidere ed a tenere il giudizio sospeso sino all'ultimo secondo: non vi rendete conto che la percezione psicologica di chi subisce il potere vi è contraria? Non capite che c'è la reale, odiosa, inaccettabile percezione che esiste uno squilibrio tra accusa e difesa? Non comprendete che a questa percezione di una intera classe forense deve corrispondere un dato di realtà, che vi sfugge e del quale occorre, invece, tenere conto e che, chiusi nella vostra auto-referenzialità, vi ostinate ad ignorare? Per la semplice ragione che il processo penale non vi appartiene, più di quanto non appartenga alla classe dei difensori; che non ne siete i proprietari esclusivi. Poi, cari Colleghi tutti, convincetevi di una verità finalmente: il processo penale non ha la finalità di “cercare la verità”, come spes-

so sento dire. Gli inquisitori: loro, cercano la Verità, sino a cavare l'anima alle persone. No. Il processo penale, imbrigliando il conato accusatorio dello Stato, vietando, limitando, consentendo a certe condizioni, riesaminando, invitando alla disciplina e imponendo lealtà ha quale finalità garantire l'equità dell'accertamento ed evitare l'infamia dell'errore giudiziario. Soltanto a questa condizione possiamo accettare che per giudizio di un suo simile, un essere umano perda la sua libertà.

La separazione delle carriere allontana il sospetto inaccettabile dell'attrito mentale di contiguità, dovuto alla colleganza, tra chi accusa e chi giudica; dà presidio ordinamentale alla “credibilità” della terzietà del giudice, credibilità che è pietra d'angolo della qualità di una decisione penale, per chi deve subirla. La fiducia non deve essere riposta nel buon cuore del singolo magistrato, bensì nel Sistema, che garantisca un processo equo. La speranza è una virtù teologale. Nel mondo della giurisdizione valgono le norme.

\*Sostituto Procuratore a Pescara



## L'INTERVISTA/3

# Un grande Sì contro la partitocrazia correntizia

Parla il magistrato Nicola Saracino, consigliere della Corte d'Appello di Roma

Giuseppe Belcastro\*

SEGUE DALLA PRIMA

**Qual è secondo lei la ragione dell'avversione così viscerale di ANM contro questo aspetto della riforma? Sortirà gli sperati effetti di spazzare via la correntocrazia che governa il CSM? Esiste davvero un problema di rappresentanza dell'organo di governo della magistratura?**

Il "voto" oggi previsto per l'elezione dei componenti togati del CSM è il grimaldello per affermare la natura "politica" della scelta degli elettori e la conseguente legittimazione politica del CSM. Col paradosso che il Costituente avrebbe reso indipendenti i magistrati dalla politica generale lasciandoli tuttavia liberi di auto-assoggettarsi ad una politica propria, tutta interna alla corporazione. Di qui il sistema "correntizio", denominazione che serve, da un lato, a non palesare il più veritiero termine "partitico" e dall'altro a presentare all'esterno - solo formalmente - l'associazione (privata) dei magistrati (ANM) come unitaria sebbene sia divisa in distinti ed autonomi "gruppi associativi", veri e propri partitini con proprie ideologie di fondo ma con il comune scopo, agevolmente realizzato, di occupare l'istituzione (il CSM) e attraverso di essa dominare la distribuzione degli incarichi apicali degli uffici e, forse, controllare lo stesso esercizio della giurisdizione. Il "forse" dispensa dalla necessità di fornire le "prove" dell'affermazione, in sé grave. Quello che conta è se lo schema sopra delineato possa dirsi il più idoneo ad escludere che l'attività dei magistrati (dei singoli magistrati) risulti condizionata da direttive latamente politiche, quando non settarie. Non lo è, all'evidenza. Il sorteggio, del resto, non è uno strumento contro le correnti, quali libere e legittime associazioni di magistrati, se realmente dedite all'elaborazione culturale (scopo nobile brandito a difesa del diritto di associazione); è, semmai, demolitivo del "correntismo" vale a dire della patologica mutazione di una libertà (di associazione) in un sistema volto a condizionare la vita professionale dei togati e la stessa giurisdizione. Una volta eliminato quel

pernicioso fenomeno nessuna Procura della Repubblica conterà sulla copertura "politica" in seno al CSM delle proprie inchieste, così come non dovrà temerne lo sbarramento "politico" in seno all'organo di autogoverno, magari attraverso la pronta rimozione dei magistrati titolari delle inchieste; evenienze che la cronaca ha rivelato tutt'altro che inimmaginabili. Allo stesso modo la materia disciplinare, finalmente sottratta ad un organo elettivo reso "giudice" (a questo punto: politico?), dismetterebbe quel carattere, addomesticato più che domestico, che ne rappresenta il principale limite all'effettivo funzionamento. Quanto agli argomenti derisori del sorteggio essi trascurano che la platea di sorteggiabili è composta da togati abilitati a dispensare condanne penali, affidare minori, decretare il fallimento di grandi imprese. I compiti di un consigliere superiore non sono più gravosi di quelli di un giudice. Diverso è il discorso solo se si ammette la pretesa (ingiustificata) di voler essere "rappresentati" dall'Organo di autogoverno, non a caso ridotto a centro di lottizzazione e di potere. Privo per giunta di ogni legittimazione "democratica" se a votare sono solo i magistrati e non i cittadini. Che a presiederlo sia chiamato il Capo dello Stato dovrebbe sgombrare ogni possibilità di equivoco sulla natura non politica del CSM.

**Perché, a suo modo di vedere, la magistratura associata ha alzato barricate così alte?**

La barricata si manifesta, all'esterno, soprattutto sul tema della separazione delle carriere sebbene sia il sorteggio il vero spauracchio della riforma. Quello della separazione tra PM e giudici è l'argomento più spendibile e non costringe alla improprio difesa del correntismo che non farebbe presa sui cittadini, agevolmente eccitabili contro la "casta". Se si considera che l'Associazione Nazionale Magistrati è composta in netta prevalenza da giudici (sebbene siano i pubblici ministeri ad assumerne più spesso la direzione) se ne ricava un'immagine alquanto eccentrica:



Nicola Saracino

i giudici aspirano a conservare nel loro stesso ordine una parte processuale, quella deputata all'esercizio dell'accusa. Della quale, evidentemente e *rebus sic stantibus*, si fidano di più. Proprio il principale argomento dei fautori della separazione che invocano l'effettiva parità delle parti (accusa e difesa) nel processo penale, a loro dire compromessa da questa "colleganza" tra il giudice e l'accusatore.

**Leggendo le norme, ravvisa davvero il rischio che esse pregiudichino l'autonomia del pubblico ministero o, peggio ancora, dell'ordine giudiziario nel suo complesso?**

La lettura delle norme, come lei domanda, non suggerisce il rischio di una compromissione dell'autonomia del pubblico ministero; paradossalmente sarà più autonomo, anche dai giudici. Va sgombrato il campo da un dogma, una sorta di totem tuttavia privo di sostrato: quello della "comune cultura della giurisdizione", dalla quale dovrebbero essere esclusi i soli Avvocati. Si afferma che un pubblico ministero collega del giudice ne assimili il modo di pensare e si trascura il rischio

dell'opposto, vale a dire che il giudice (penale) sia propenso a fidarsi maggiormente della tesi propugnata da un "collega", piuttosto che di quella sostenuta dalla difesa. L'ulteriore argomento contrario alla separazione che fa leva sulla già realizzata diversificazione dei rispettivi percorsi professionali è doppiamente fallace: la formalizzazione della separazione delle carriere si limiterebbe alla presa d'atto di un sistema che, a questo punto, nemmeno consente di avvalorare quello stesso totem della "comune cultura della giurisdizione". In definitiva, le norme scaturenti dalla riforma sottoposta a referendum non sottraggono un centesimo di autonomia al pubblico ministero. Per farlo servirebbero altre norme, di rango costituzionale. Concordo in pieno, del resto, con un suo recente articolo apparso su queste pagine nel quale spronava ad evitare il cd *argumentum ad personam*, che peraltro ha dato ingresso a più di uno strafalcione; esso può riassumersi nell'assioma secondo il quale una cosa è "giusta" se detta da un "giusto". Magari trascurando del tutto i contesti.

**La separazione delle carriere è il naturale completamento dei principi contenuti nell'art. 111 e, in termini generali, del sistema processuale di tipo accusatorio. È immaginabile mantenere le carriere unitarie e continuare a parlare di terzietà del giudice e di processo accusatorio?**

Le propongo una provocazione a chiusura di questa chiacchierata: sono stati i Padri Costituenti a volere il pubblico ministero nello stesso ordine dei giudici e questo dovrebbe chiudere ogni discussione al riguardo. Ma quale pubblico ministero conoscevano i Costituenti? Era una figura totalmente diversa da quella scaturita dalla riforma Vassalli del Codice di Procedura Penale che ha affrancato il pubblico ministero dal ruolo meramente "ancillare" fino ad allora assegnatogli dal codice Rocco per farlo diventare vera e propria parte processuale che gestisce in piena autonomia lo strumentario dell'accusatore, dalle indagini all'imputazione. Che debba svolgere anche indagini "a favore" dell'indagato non significa che sia "imparziale", ma solo che deve essere efficiente: ogni avvocato che si rispetti considera le ragioni e gli argomenti che potrebbe spendere il suo avversario se non vuole assumere iniziative avventate. Attribuire troppe virtù ad una delle parti del processo genera il rischio di renderlo inutile, il processo.

\*Avvocato Penalista

## Referendum, una decisione razionale e non una scelta emotiva

Catello Maresca\*

**T**ra fake news e prese di posizione, più vicine al tifo da stadio che a serie questioni costituzionali, prosegue lo scontro sulla cosiddetta riforma della giustizia. Il 30 ottobre scorso, il Senato della Repubblica ha concluso l'iter legislativo per l'approvazione della norma e, non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti, richiesta per le modifiche costituzionali, la parola definitiva spetterà, infatti, ai cittadini, che dovranno esprimersi attraverso un referendum, detto confermativo. Nei prossimi mesi, ma in realtà il percorso è già stato anticipato attraverso la creazione di alcuni comitati a favore o contro, il dibattito si annuncia particolarmente intenso. L'auspicio, però, è che possa svolgersi in un clima di serietà e di serenità in modo da offrire una visuale ampia da consentire agli elettori un voto consapevole. Almeno, questo è l'auspicio di chi, come il sottoscritto, spera in un voto avveduto e non istintivo, né ideologico. Per questo credo che i cittadini, soprattutto la gran parte di quelli non addetti ai lavori, abbiano diritto ad una corretta ed equilibrata informa-

zione. Molti che incontro non hanno ancora ben chiaro il quadro degli interventi, per cui vale la pena di riassumerlo. In sintesi, i punti salienti della riforma costituzionale, nota come "separazione delle carriere della magistratura", riguardano una serie di aspetti rilevanti per il sistema giustizia nel nostro Paese. In particolare, viene introdotto ufficialmente il principio per cui la magistratura è composta da due carriere distinte: la magistratura giudicante (i giudici) e la magistratura requirante (i pubblici ministeri). Inoltre, il testo approvato prevede la creazione di due organi separati per l'autogoverno della magistratura: un Consiglio superiore della magistratura (giudicante) per i giudici; ed uno requirante per i magistrati dell'accusa. E i membri dei due CSM saranno estratti a sorte. Viene, infine, prevista l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare per valutare le sanzioni nei confronti dei magistrati che compiono errori. Senza voler esprimere anticipazioni sul voto, né prese di posizione aprioristiche, né tantomeno ideologiche, l'auspicio è che la discussione possa essere leale, sostenuta da valutazioni di merito, e non da spinte identitarie o pulsioni intuitive. Non ho condiviso, in tal senso, la scelta della magistratura associata di prendere posizione e

di diventare, anche forse in maniera inconsapevole e non voluta, parte di un conflitto politico tra due schieramenti ben definiti. Anche in questo caso, infatti, a mio sommo avviso, dovrebbe valere il principio per cui i giudici devono non solo essere, ma anche apparire imparziali. E sostenere di essere quasi costretti a scendere in campo per difendere la Costituzione, mortifica l'intelligenza dei tanti che la pensano diversamente ed hanno tutto il diritto di farlo legittimamente e con argomenti solidi e giuridicamente sostenibili. Sostenere di essere depositari della soluzione e della verità assoluta è un atteggiamento che non aiuta il confronto e appare molto vicino al "ragionamento", che ho sentito incredibilmente sostenere da qualcuno, secondo cui questa riforma di una parte della Costituzione sarebbe incostituzionale. Credo, invece, che trattandosi di argomento estremamente tecnico, le diverse posizioni vadano sostenute su basi razionali, o almeno ragionevoli, partendo dal testo della norma, approvata dal Parlamento. In tal senso, per una corretta informazione ed una attenta valutazione nel merito non potrà non pesare il collegamento con la riforma, approvata quasi all'unanimità, con un ampio consenso politico trasversa-

le, che nel 1999 ha riscritto completamente l'articolo 111 Cost., introducendo i principi del giusto processo, ispirati all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In particolare, il principio costituzionale, ormai, consolidato e di cui questa riforma rappresenta una concreta attuazione, prevede, tra l'altro, che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale". Ogni moderna democrazia fonda sul principio della terzietà del giudice la base delle libertà e la garanzia dei diritti dei cittadini. È fuori discussione che tale baluardo, laddove messo in discussione, andrebbe difeso in maniera convinta da chi ha a cuore la democrazia. Leggendo il testo della norma (solo questo può offrire un dato solido e rassicurante) gli elettori potranno farsi la loro idea e compiere consapevolmente il proprio dovere. Il dato normativo esitato dal Parlamento sembra sotto questo profilo essere rassicurante poiché prevede un organo di autogoverno della magistratura requirante autonomo ed indipendente, i cui componenti sono estratti a sorte ed è presieduto dal Presidente della Repubblica, massima espressione di garanzia. Altre considerazioni basate su ipotesi o congetture, con incursioni di complottismo, sembrano allo stato frutto di approcci aprioristici ed emotivi.

\*Magistrato